
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compensazione delle spese di lite prima della l. 69/2009: i giusti motivi possono essere indicati dal giudice d'appello?

Nel regime introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e anteriore a quello modificato dalla L. n. 69 del 2009, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.5.2015, n. 11130

...omissis...

Preliminarmente va chiarito che il primo motivo di ricorso consiste in una richiesta di correzione della intestazione della sentenza di appello, che ha erroneamente indicato il prenome del xxx xx. anzichè xxx

Della corretta indicazione - Gxxxx - delle generalità dell'appellante, odierno ricorrente, va dato atto.

Il ricorso espone che la sanzione amministrativa è stata annullata perchè l'ordinanza era stata emessa fuori termine; che le spese del primo grado di giudizio sono state immotivatamente compensate; che il tribunale, giudice di appello, ha respinto la relativa doglianza.

La decisione è censurata con due motivi: a) mancata applicazione del disposto dell'art. 92 c.p.c., nella parte modificata dalla L. n. 263 del 2005; b) omessa motivazione delle ragioni della compensazione delle spese di lite.

I motivi sono fondati.

Il giudice piemontese ha ritenuto che l'art. 92 c.p.c., sia stato modificato soltanto con la L. n. 69 del 2009 e che detta novella non potesse trovare applicazione *ratione temporis*.

Ha poi aggiunto che nel regime anteriore il giudice sarebbe stato libero di disporre la compensazione delle spese di lite per giusti motivi, senza alcun obbligo di precisarli. Ha citato a sostegno giurisprudenza del gennaio 2008, anteriore a Cass. 20598/08, sentenza delle Sezioni unite che ha rivisto e modificato l'orientamento adottato nella sentenza impugnata.

Quest'ultima è viziata, perchè ha ignorato la modifica legislativa introdotta con decorrenza 1 marzo 2006 (per effetto del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater, conv. con modificazioni dalla L. n. 51 del 2006) dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, norma applicabile ai procedimenti instaurati, come quello in esame, successivamente alla data di entrata in vigore.

La novella del 2005 consentiva al giudice di compensare le spese di lite solo in caso di sussistenza di giusti motivi "esplicitamente indicati nella motivazione" (Cass. 13460/12).

La pacifica mancanza dell'enunciazione di tali motivi nella sentenza di primo grado, imponeva al giudice di appello di provvedere a integrare la motivazione se avesse ritenuto sussistenti le ragioni della compensazione (Cass. 26083/10), ovvero di condannare parte soccombente, secondo la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c..

Il ricorso è quindi accolto anche in relazione ai motivi che denunciano il rigetto della doglianza sulle spese fatta valere in sede di appello.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Torino che farà applicazione del seguente principio di diritto: "Nel regime introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e anteriore a quello modificato dalla L. n. 69 del 2009, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del *devolutum*, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata".

Il giudice di rinvio liquiderà le spese di questo grado di giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altro giudice del tribunale di Torino, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio ...il 17 febbraio 2015.
